

## VERBALE DI ACCORDO

In data 18 dicembre 2024, presso la sede dell'ANGOPI, in via Salaria 89- Roma, si sono incontrate l'ANGOPI, la LEGACOOOP Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

Le parti, visto

- la dichiarazione a verbale allegata all'accordo 31 maggio 2023 di rinnovo della parte normativa ed economica del CCNL di categoria, riguardante, in particolare, il riesame delle disposizioni ivi contenute ed interessate alle novità normative derivanti dall'allora prevista modifica del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- il DPR 93/2024, entrato in vigore il 20 luglio 2024, con il quale sono state introdotte significative modifiche alla disciplina del servizio di ormeggio nei porti italiani;

considerata

- pertanto, l'esigenza di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni regolamentari, con particolare riguardo agli aspetti legati alla classificazione del personale e alla relativa formazione;

hanno convenuto, nelle more dell'imminente scadenza del vigente CCNL, quanto segue:

All'articolo 1, dopo le parole "...iscritti nei registri" aggiungere le parole "di cui agli articoli 209 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, ivi compresi gli allievi ormeggiatori"

All'articolo 2, dopo le parole "...registri degli ormeggiatori e/o barcaioli" aggiungere le parole "ivi compresi gli allievi ormeggiatori"

All'articolo 3, dopo le parole "...e successive modificazioni" aggiungere le parole "Per l'iscrizione nel registro degli allievi ormeggiatori valgono le disposizioni di cui all'art. 213 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione"

### L'articolo 7 è così riformulato

Le parti riconoscono l'importanza della formazione professionale, oltreché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell'art. 37, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.

Pertanto, convengono che la formazione, in coerenza con gli effettivi fabbisogni della Società Cooperativa/Gruppo, che peraltro devono essere organici alla tutela degli interessi generali del porto, sarà orientata per:

- consentire agli ormeggiatori/barcaioli di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze della Società Cooperativa/Gruppo, derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi e nei mezzi tecnici in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo;



- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli ormeggiatori/barcaioli onde soddisfare il fabbisogno professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di sicurezza che la Società Cooperativa/Gruppo ricopre nel porto.

Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi con le esigenze/possibilità di ogni Società Cooperativa/Gruppo in considerazione delle specificità riconducibili all'ambito territoriale di competenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da servire, le parti si impegnano ad attivarsi, anche congiuntamente, presso la competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché i corsi formativi e i relativi aggiornamenti, alla base del rilascio del previsto certificato professionale di competenza di ormeggiatore, di cui all'art. 213bis del Regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione, tengano conto di quanto sopra.

Per i barcaioli, le esigenze sopra riportate sono tenute nella debita considerazione nel corso di formazione di cui al protocollo d'intesa 29 settembre 2009, riportato all'Allegato 2 del vigente contratto.

Sulla base delle esigenze delle singole Società Cooperative/Gruppi in tale ambito è prevista:

- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, unionali, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi formativi;
- l'individuazione della modalità di svolgimento degli interventi formativi, con conseguente determinazione dei criteri di partecipazione agli stessi da parte degli ormeggiatori/barcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del servizio.

Nota: In data 29 settembre 2009, l'A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di formazione riportato all'allegato 2.

All'articolo 10, dopo le parole "...iscritti nei registri" aggiungere le parole "ivi compresi gli allievi ormeggiatori"

L'articolo 12 è così riformulato:

### **Allievo ormeggiatore**


Appartiene a questo livello il vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione nominato allievo ormeggiatore dal Comandante del porto, il quale gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.

### **Aspirante ormeggiatore**

Appartiene a questo livello l'allievo ormeggiatore che, superata la prova pratica di idoneità al servizio, di cui all'art. 213 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, è iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal Comandante del porto, nella relativa sezione.

### **3° Livello**

Appartengono a questo livello gli aspiranti ormeggiatori una volta acquisito il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, nei termini ivi previsti. Appartengono, altresì, a questo livello gli ormeggiatori e barcaioli in tale livello inquadrati, in quanto iscritti nei relativi Registri alla data di sottoscrizione del presente accordo.



## 2° Livello

Per gli ormeggiatori e/o barcaioli iscritti nei registri, l'accesso al 2° livello avviene su valutazione del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, su decisione del Capo Gruppo, fra coloro che sono stati inquadrati nel terzo livello per almeno un biennio ed è in ogni caso subordinato alla competenza e correttezza professionale dimostrate anche nello svolgimento dei servizi complementari di cui all'art. 1, comma 2, del vigente CCNL. Con specifico riferimento ai barcaioli, l'accesso al 2° livello è subordinato al superamento almeno del primo biennio del progetto di formazione continua. Al termine del biennio il Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, valuta l'operato dell'ormeggiatore/barcaiolo ai fini del passaggio di livello, anche tenendo conto dei risultati conseguiti nelle ulteriori annualità del richiamato progetto di formazione.

## 1° Livello

Accedono a questo livello i lavoratori del 2° livello, che abbiano rinnovato almeno una volta il certificato di competenza, su valutazione del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, in possesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le attività di cui all'art.1, comma 2, del CCNL e, limitatamente ai barcaioli, superato almeno il secondo biennio del progetto di formazione continua. Inoltre, sempre con esclusivo riferimento ai barcaioli, per coloro che alla data del 1° luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità nella Società Cooperativa/Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti corsi:


- Formazione di base (Regola VI/I convenzione IMO STCW/95)
- Antincendio di base
- Sopravvivenza individuale e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociale
- Primo soccorso sanitario
- Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della Convenzione IMO STCW/95, Risoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità del D.D. 7 agosto 2001)
- Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (Convenzione IMO-GMDSS 11 novembre 1988 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg. IV/2 e Sez. A-VI/2)

Ai soli barcaioli appartenenti alla Società Cooperativa/Gruppo che abbiano superato il quinto anno del progetto di formazione continua viene riconosciuto un importo denominato "premio formazione" pari a € 50,00 (cinquanta/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo, denominato "premio formazione", è elevato a € 75,00 (settantacinque/00) lorde.

Decorsi dodici mesi dal primo riconoscimento, il "premio formazione" viene erogato solo a coloro che con profitto proseguano il percorso di formazione professionale continua e decade negli altri casi, salvo quello di carenza dell'offerta formativa.

Ferme restando le disposizioni che disciplinano i requisiti per il riconoscimento del premio, ai barcaioli appartenenti alla Società Cooperativa/Gruppo che abbiano superato il primo biennio del secondo ciclo



quinquennale del progetto di formazione continua, l'importo denominato "premio formazione" è elevato a € 100,00 (cento/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.

#### NORMA TRANSITORIA

Per gli ormeggiatori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo la progressione di carriera segue le regole del CCNL 31 maggio 2023, salvo il previsto superamento dei corsi per l'inquadramento nel primo livello e fermo restando l'obbligo formativo di cui all'articolo 213 bis del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Il premio di formazione riconosciuto agli ormeggiatori appartenenti alla Società Cooperativa/Gruppo alla data di sottoscrizione del presente accordo continua ad essere erogato nel medesimo importo per l'attuale e la prossima vigenza contrattuale. In occasione delle future scadenze contrattuali, è previsto un assorbimento del premio in ragione del 33,3% per ogni rinnovo contrattuale.

#### L'articolo 13 è così modificato

Al primo periodo, dopo le parole "...inscritti nei Registri" aggiungere le parole "ivi compresi gli allievi ormeggiatori".

La tabella viene così modificata:

<b>Livello</b>	<b>Parametro</b>	<b>Minimo conglobato dal 1° gennaio 2024</b>
1	180	1.721,59
2	170	1.651,99
3	160	1.586,88
Aspirante ormeggiatore	150	1.486,87
Allievo ormeggiatore	140	1387,75


#### L'articolo 26 è così riformulato:

Gli ormeggiatori/barcaioli appartenenti alle Società Cooperative/Gruppi che presentino esuberi rispetto alle esigenze di traffico sono assoggettati, previa autorizzazione della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, alla mobilità, temporanea o definitiva, per coprire vacanze verificatesi in altre Società Cooperative/Gruppi.

L'istituto della mobilità è disciplinato dall'art. 211bis del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e dalla relativa normativa secondaria.

Il ricorso alla mobilità definitiva comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori/barcaioli dalla Società Cooperativa/Gruppo di provenienza, la risoluzione del rapporto di lavoro con la medesima Società Cooperativa/Gruppo e la contestuale iscrizione nel registro della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori/barcaioli del porto accipiente, con il quale viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro.

Agli ormeggiatori/barcaioli posti in mobilità viene erogato il trattamento economico previsto nella Società Cooperativa/Gruppo accipiente, essendo, inoltre, agli stessi riconosciuta l'anzianità maturata



nella Società Cooperativa/Gruppo di provenienza. Per il livello di inquadramento, l'ormeggiatore/barcaiolo mantiene il livello di provenienza qualora il porto di provenienza abbia caratteristiche di traffico e di ambiti operativi comparabili alla Società Cooperativa/Gruppo accipiente. Diversamente, il livello di riferimento non può essere superiore al secondo fino a competenza acquisita. In caso di mobilità definitiva il TFR maturato viene trasferito alla Società Cooperativa/Gruppo accipiente.


Qualora nella Società Cooperativa/Gruppo accipiente si provveda alla attribuzione dei ristorni mediante integrazione delle retribuzioni complessive, agli ormeggiatori/barcaioli impiegati nella medesima Società Cooperativa/Gruppo in regime di mobilità provvisoria viene riconosciuta una percentuale da proporzionarsi al periodo di attività e da calcolarsi sulle ore di lavoro effettivamente prestato.


L'indizione di un bando di concorso per la copertura dell'organico di una Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori/barcaioli tiene conto, nell'individuazione dei posti da mettere a concorso, di eventuali esuberi presenti in altre Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori/barcaioli.

Per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di validità delle graduatorie derivanti dal concorso si darà priorità agli ormeggiatori in esubero in altre Società Cooperative/Gruppi e, solo in caso di mancanza di esuberi, si procederà a iscrivere nel registro il primo idoneo nella graduatoria.

*All'articolo 41, dopo le parole "...tutti gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei Registri" aggiungere le parole " e gli allievi ormeggiatori" e eliminare le parole "...ai quali si applica il presente CCNL".*

Letto confermato e sottoscritto

ANGOPI  
  
LEGACOOP PRODUZIONE  
E SERVIZI  
  
CONFCOOPERATIVE LAVORO  
E SERVIZI  


FILT-CGIL  
  
FIT-CISL  
  
ULTRASPORTI  
